

L. 7 gennaio 1929, n. 4 (1).
Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
(2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1929, n. 11.

(2) Vedi l'art. 70, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'articolo 16 della presente legge è, inoltre, in nota all'art. 11, L. 8 agosto 1895, n. 486.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 9; 10; 13; 14; 16; art. 21 commi 1, 2 e 3; 22; 24; 25; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 e 54.

ART. 20. [Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione] (31) (32).

(31) Il presente articolo è stato prima modificato dall'art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successivamente abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. In deroga al presente articolo, vedi l'art. 13, L. 3 gennaio 1951, n. 27 e l'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 6 marzo 1995, n. 80 (Gazz. Uff. 15 marzo 1995, n. 11, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.